

Normativa vigente Art 28 (L. 184/1983 s.m.)	A.C. 784 Bossa, Murer	A.C. 1343 Campana	A.C. 1874 Marzano	A.C. 1983 Cesaro	A.C. 1989 Rossomando	A.C. 1901 Sarro
<p>Comma 3 L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non e' necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.</p>				<p>L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire, all'adottato minore di 25 anni, notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.</p>		
<p>Comma 5 L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.</p>				<p>L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere ad ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Gli enti e le istituzioni pubbliche e private, sono tenute a fornire allo stesso tutte le informazioni di cui siano in possesso.</p>		<p>L'adottato, compiuta l'età di venticinque anni, può accedere a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Gli enti e le istituzioni, pubblici o privati, sono tenuti a fornire allo stesso tutte le informazioni di cui sono in possesso</p>
<p>Comma 6 Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga</p>		<p>al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza</p>		<p>L'adottato può accedere alle informazioni raggiunta l'età di 18 anni, se sussistono gravi e comprovati motivi</p>		<p>L'adottato, compiuta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute</p>

Normativa vigente Art 28 (L. 184/1983 s.m.)	A.C. 784 Bossa, Murer	A.C. 1343 Campana	A.C. 1874 Marzano	A.C. 1983 Cesaro	A.C. 1989 Rossomando	A.C. 1901 Sarro
<p>opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.</p>		<p>oppure nega, con decreto motivato, l'accesso alle notizie richieste »</p>		<p>attinenti alla sua salute psico-fisica, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni che, sentite le persone di cui ritenga opportuno l'ascolto, autorizza o nega, con decreto motivato, l'accesso alle notizie richieste. La relativa istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato</p>		<p>psico-fisica, può accedere alle informazioni di cui al comma 5, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.</p>
<p>Comma 7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.</p>	<p>L'adottato può accedere a informazioni che riguardano la sua origine, comprese quelle concernenti la procedura di adozione, i dati sanitari, i periodi di permanenza in istituti o altro, con l'unica esclusione dell'identità dei genitori biologici qualora egli non sia stato riconosciuto alla nascita. In tale ultima ipotesi, previa richiesta dell'adottato che abbia compiuto i venticinque anni di età, il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato, valutato il caso, è tenuto a informare la madre e il padre naturali della richiesta di accesso alle informazioni da parte dello stesso adottato e a richiedere il loro consenso al superamento dell'anonimato. Qualora la madre risulti deceduta e il padre risulti deceduto o</p>	<p>Al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La madre di cui al primo periodo ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento alla tutela del proprio anonimato. La rinuncia si esercita mediante apposita dichiarazione depositata presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza della madre medesima. Nel caso in cui, prima della rinuncia, sia stata già rigettata l'istanza dell'adottato, per la motivazione di cui al primo periodo del presente comma, il tribunale per i minorenni, sentito l'adottato, procede d'ufficio ai sensi del comma 6</p>	<p>Qualora la madre dell'adottato abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, l'accesso alle informazioni è subordinato alla rimozione dell'irreversibilità del segreto. Previa richiesta dell'adottato che abbia compiuto i venticinque anni di età, il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato, valutato il caso, è tenuto a informare la madre e il padre naturali della richiesta di accesso alle informazioni da parte dello stesso adottato e a verificare la perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata.</p>	<p>L'adottato che non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, raggiunta l'età di venticinque anni, può presentare richiesta al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza, al fine di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine, comprese quelle inerenti l'identità della madre naturale e, ove disponibile, del padre naturale, nonché quelle concernenti la procedura di adozione, i dati sanitari, i periodi di permanenza in istituti o altro. Il Tribunale è tenuto a informare la madre della richiesta di accesso alle informazioni da parte dello stesso adottato e a richiederne il consenso al superamento dell'anonimato. Nel caso di diniego da parte della madre, il Tribunale</p>	<p>L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della partoriente che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. La partoriente che ha dichiarato alla nascita di non voler essere nominata può in qualsiasi momento esprimere la propria disponibilità a incontrare il proprio nato con comunicazione scritta inviata al Garante per la protezione dei dati personali. L'adottato non riconosciuto alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, richiedere al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato la sua adozione, di incontrare la</p>	<p>Nell'ipotesi di cui al comma 6, il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritiene opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste</p>

Normativa vigente Art 28 (L. 184/1983 s.m.)	A.C. 784 Bossa, Murer	A.C. 1343 Campana	A.C. 1874 Marzano	A.C. 1983 Cesaro	A.C. 1989 Rossomando	A.C. 1901 Sarro
	<p>non identificabile, il medesimo tribunale, su richiesta dell'interessato, procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le loro generalità e le loro anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili e le cause del decesso, nonché il deposito di loro organi presso banche sanitarie</p>		<p>Qualora la madre risulti deceduta e il padre risulti deceduto o non identificabile, il medesimo tribunale, su richiesta dell'interessato, procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le loro generalità e le loro anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili e le cause del decesso, nonché il deposito di loro organi presso banche sanitarie</p>	<p>autorizza l'accesso alle sole informazioni riguardanti il carattere sanitario, la provenienza geografica e le altre circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione della storia personale dell'adottato, compresa l'identità di eventuali fratelli e sorelle dell'adottato. La madre naturale può sempre rimuovere l'anonimato con richiesta al Tribunale che l'ha interpellata.</p>	<p>donna che lo ha partorito. Il Tribunale esamina la richiesta che, se accolta, trasmette al Garante per la protezione dei dati personali che vi dà seguito, a condizione che la donna abbia precedentemente manifestato la propria disponibilità all'incontro. Il Garante, avvalendosi dei servizi sociali degli enti locali, assume le necessarie iniziative volte all'organizzazione del loro primo incontro. L'adottato non riconosciuto alla nascita non può comunicare a terzi l'identità della donna che lo ha partorito e tutte le persone coinvolte nel procedimento sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio</p>	
<p>Comma 8 Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili</p>				<p>L'adottato che non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, può accedere liberamente, previa richiesta al tribunale dei minori di residenza, ad ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici qualora la madre risulti deceduta, irreperibile o nell'incapacità di intendere e di volere, o al raggiungimento del quarantesimo anno di età dello stesso. In questi casi il medesimo</p>		<p>Nell'ipotesi prevista dal comma 5, ove l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, l'accesso alle informazioni è autorizzato dal tribunale per i minorenni, all'esito di procedura identica a quella prevista dal comma 7, qualora i genitori dell'adottato siano deceduti, risultino irreperibili o, interpellati, abbiano fornito il loro consenso.</p>

Normativa vigente Art 28 (L. 184/1983 s.m.)	A.C. 784 Bossa, Murer	A.C. 1343 Campana	A.C. 1874 Marzano	A.C. 1983 Cesaro	A.C. 1989 Rossomando	A.C. 1901 Sarro
				tribunale procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le generalità dei genitori naturali del richiedente e quella di eventuali fratelli e sorelle, l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, l'eventuale presenza di patologie familiari ereditarie trasmissibili e le cause dell'eventuale decesso, ed a trasmetterle all'interessato.		In assenza di tali condizioni il tribunale per i minorenni può autorizzare unicamente l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, ove sussistono ragioni legate alla salute psicofisica del richiedente
				Comma 9 Tutte le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 avranno valore per i diretti discendenti dell'adottato, nel caso di decesso di quest'ultimo.		8-bis. In ogni caso l'adottato che non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre, ovvero quando anche uno solo dei genitori ha dichiarato di non voler essere nominato, al compimento del quarantesimo anno di età, accede liberamente a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.
				Comma 10 A far data dalla presente modifica sarà obbligatorio provvedere a una dettagliata raccolta dei dati anamnestici e sanitari della madre che si avvarrà della facoltà di non riconoscere il proprio figlio.		8-ter. L'accesso alle informazioni di cui al presente articolo non interferisce e non modifica il regime previsto dal terzo comma dell'articolo 27